



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1419 del 29/09/2021

OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA ANNI 2020-2027.CUP G92J20001100003 CIG 83101443C5. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE SEDI PROVINCIALI FINO AL 30/09/2027 IMPRESA A&T SPA..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 08/05/2020 si approvava il progetto relativo al servizio in oggetto per l'importo a base d'appalto di 20.441.418,38 che veniva affidato, in esito a procedura aperta con Determinazioni Dirigenziali n. 1402 del 21/10/2020 e n.1588 del 19/11/2020, al **RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria) con sede in Reggio Emilia via Rochdale n.5, (C.F. P.I.V.A. 0031018035) - KINEO ENERGY E FACILITY SRL (c.f. e p.i.01160950323) - TECNOSERVICE SRL (c.f. e p.i. 03333440406) - RTP STUDIO ARTEA SRL (c.f. e p.i. 03910211006) – STUDIO NEOS SRL (c.f. e p.i. 02013840448) (mandanti)**, per un importo contrattuale netto di € 18.100.921,38, di cui € 18.062.846,56 per il servizio ed € 38.074,82 per oneri della sicurezza .

Con verbale sottoscritto in data 12/11/2020, si stabiliva l'avvio dell'esecuzione parziale del servizio e in particolare si dava avvio alle attività considerate essenziali con decorrenza il giorno 16/11/2020.

Il servizio, come risulta da relativo verbale, è stato avviato definitivamente in data 29/01/2021 sotto le riserve di legge. Il verbale di avvio definitivo è stato protocollato in data 10/03/2021 con n. 7691.

Con determinazione dirigenziale n. 1083 del 21/07/2021 si prendeva atto della costituzione da parte del RTI aggiudicatario della società consortile La Ghirlandina scarl per la gestione del contratto di appalto in oggetto e della delegazione di pagamento nei confronti della Provincia di Modena a favore della succitata società consortile e della nuova denominazione sociale della mandante Neos in STUDIO NEOS SRL.

In data 21/09/2021 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 29444 di pari data a termini della quale l'impresa **COOPSERVICE S. COOP. P.A.**, quale capogruppo mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha chiesto l'autorizzazione al subappalto all'impresa A&T SPA con sede in Modena via Allende n. 64 Cod. Fisc. e P.IVA 03541260364 per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata su impianti di climatizzazione invernale ed estiva presso le sedi della Provincia di Modena fino al 30/09/2027 rientranti nella categoria "servizi" ai sensi dell'art.2 del contratto d'appalto e del Capitolato per un importo di € 140.000,00 di cui € 4.200,00 per oneri relativi alla sicurezza da impegnarsi nel seguente modo:

anno 2021	capitolo	
	4428	€ 1.105,77
	4431	€ 50,76
	4429	€ 40,05
anni dal 2022 al 2026		
	4428	€ 22.115,42
	4431	€ 1.015,11
	4429	€ 801,09
anno 2027		
	4428	€ 17.692,33
	4431	€ 812,09
	4429	€ 640,87

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" per gli ulteriori settori di cui all'Ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione n. 91/20212 nella sezione "Fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici " con provvedimento n. 43772 del 02/07/2019 attualmente in corso di aggiornamento.

E' stata inoltre richiesta informativa liberatoria richiesta su BDNA in data 10/08/2021 per altro subappalto.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991
 - dato atto che la ditta subappaltatrice è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS28 Classifica II;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Precisato:

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e dal disciplinare di gara il subappalto non può superare il 40 % dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo e il presente subappalto rientra nella percentuale prevista.

Si da atto che l'affidatario del subappalto è in possesso dei requisiti speciali per avere svolto lavori analoghi nel quinquennio precedente, è iscritto alla CC.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta, è in possesso dell'abilitazione all'installazione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008 lett. A),B),C),D), E).F),G); si da inoltre atto che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono terminati per altro subappalto in data 09/06/2021 e che la stessa non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **COOPSERVICE Soc. Coop. p. A.**, con sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5, Cod.Fiscale – Partita IVA 00310180351 (capogruppo) a subappaltare all'impresa **A&T SPA con sede in Modena via Allende n. 64 Cod. Fisc. e P.IVA 03541260364** gli interventi - ascrivibili a “servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria” a chiamata su impianti di climatizzazione invernale ed estiva presso le sedi della Provincia di Modena

fino al 30/09/2027 per un importo di € 140.000,00 di cui € 4.200,00 per oneri relativi alla sicurezza;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_28507549 del 21/07/2021 valido fino al 18/11/2021;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per anche per l'esecuzione di eventuali lavorazioni in quanto in possesso di SOA adeguata per categoria e classifica e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 ;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016 e come disposto dal Capitoato speciale d'appalto e dal contratto di subappalto (art.7.3) il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente da parte amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltaore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento . Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore di Area (prot. 45835 del 11.10.2016) al subappaltatore compete di trasmettere alla provincia copia della fattura relativa alle prestazioni eseguite fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestate all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime di "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento, quidi, saranno indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'I.V.A. e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto e a saldo) all'appaltaore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;

5) di dare atto che il codice CIG è 83101443C5 e il codice C.U.P. è G92J20001100003;

6) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice COOPSERVICE Soc. Coop. p. A., alla Ditta subappaltatrice A&T SPA, al D.L. e all'Ufficio contabilità ordinaria per quanto di rispettiva competenza;

7) di dare atto che il presente subappalto rientra nella percentuale subappaltabile di contratto (40%);

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)